

Codice A1103A

D.D. 14 luglio 2025, n. 770

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 4/2009 - (acc. 2064/2025 - 2081/2025) - (Fasc. n. 47/FOR2020).



ATTO DD 770/A1103A/2025

DEL 14/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 4/2009 – (acc. 2064/2025 – 2081/2025) – (Fasc. n. 47/FOR2020).

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 4057 del 18.10.2021 dalla Regione Carabinieri forestale “Piemonte” – Gruppo di *omissis* a carico del sig. reomissis, nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore nei confronti del quale, con processo verbale n. 4 del 31.10.2020 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti riscontrati, nella medesima data, in località boscata del Comune di *omissis* (particelle nn. *omissisomissisomissis* del Foglio 1 N.C.T.), è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 13 della L.R. 4/2009 in combinato disposto con l'art. 28 del Regolamento forestale di cui alla D.P.G.R. 8/R del 20.09.2011, relativo all'inosservanza delle disposizioni in materia di scelta delle cosiddette matricine, come dettagliatamente riportato nel verbale.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

preso atto che l'interessato non si è avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 nè ha presentato, nei termini, degli scritti difensivi o fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale dei verbali di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

richiamato pertanto l'art. 13 della L.R. 4/2009 in combinato disposto con l'art. 28 del Regolamento forestale come sanzionato dall'art. 36 commi 3 della medesima Legge;

tenuto altresì conto dell'art. 11 della citata legge 24.11.1981, n. 689 in base al quale, in sede di quantificazione della sanzione, si ha riguardo, tra le altre cose, alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze nonché alla

personalità dello stesso;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali nn. 663/2025 e 661/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
663/2025	2064/2025	Sanzione
661/2025	2081/2025	Spese di notifica

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei

confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

- in Euro 200,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 per la condotta di cui sopra;

I N G I U N G E

al sunnominato ,*omissisomissis* in qualità di trasgressore di pagare la somma complessiva di **Euro 210,61** a titolo di sanzione amministrativa di cui Euro 200,00 a titolo di sanzione ed Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti